

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 20 novembre 2009

Circolare informativa n° 52 /2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

Approfondimento

IL REGIME SANZIONATORIO PER I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS

Il Regime Sanzionatorio ha come scopo non solo quello di rendere più incisive le norme, ma al tempo stesso di risarcire gli Enti previdenziali del mancato versamento dei contributi.

Le sanzioni sono di diversa natura ed in base alla gravità dell'inadempienza si distinguono:

- **Sanzioni civili;**
- **Sanzioni penali;**
- **Sanzioni amministrative.**

Il nostro sistema sanzionatorio si articola in due diversi regimi:

- **Regime ordinario:** che trova applicazione relativamente al normale rapporto di lavoro;
- **Regime speciale:** che trova applicazione relativamente a casi eccezionali per i quali è prevista la riduzione dell'importo.

Ritenendo l'argomento di particolare interesse, abbiamo predisposto un approfondimento che analizzi in modo chiaro gli aspetti più particolari.

Regime ordinario

Nell'ipotesi di mancato versamento contributivo, lo stesso legislatore ha stabilito un sorta di graduatoria delle sanzioni, così in base al comportamento assunto dal datore di lavoro e valutando altre circostanze che possono giustificare lo stesso, si distinguono due casi:

L' "**omissione contributiva**": tale ipotesi nasce dal mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce obbligatorie.

L'art. 116 della Legge n. 388/2000 stabilisce che "**I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti nel caso di**

mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".

La circolare INPS n. 66/2008 chiarisce quali sono le situazioni che meglio identificano i casi dell'omissione:

- Retribuzioni imponibili ai fini contributivi sul modello SA/770 regolarmente presentato e sempreché la presentazione dello stesso sia anteriore all'accesso ispettivo;
- Differenze tra l'importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770 (sempre regolarmente presentato) ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili da parte dell'azienda;
- Contribuzione dovuta per reintegra nel posto di lavoro e disposta dal giudice a seguito di differenze retributive.

L' "***evasione contributiva***" consiste in un comportamento intenzionale di non versare i contributi.

Tale inadempienza viene accertata d'ufficio e si configura nei seguenti casi:

- Mancata iscrizione all'INPS;
- Mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;
- Infedele registrazione della retribuzione.

Sempre l'art. 116 della Legge n. 388/2000 stabilisce che "**in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero e cioè nell'ipotesi in cui il datore di lavoro con l'intenzione di non versare i contributi occulta rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi e premi non corrisposti entro la scadenza di legge**".

Altre sfaccettature che rientrano nel "regime ordinario" sono le seguenti:

"Evasione denunciata spontaneamente" tale circostanza prende vita qualora venga regolarizzato il tutto prima di eventuali contestazioni da parte degli Enti, ovvero entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento.

Il pagamento delle somme dovrà avvenire entro 30 giorni dalla denuncia, laddove i termini previsti non vengano rispettati si applicheranno le sanzioni civili previste per la morosità.

"Incertezze sull'obbligo contributivo" la fattispecie in esame si concretizza qualora l'omesso pagamento, ovvero il ritardo dello stesso nasca da "*oggettive incertezze*" in ambito giurisprudenziale o amministrativo.

Tale oggettività deve scaturire da una sequela di contrastanti e confusi orientamenti, meglio interpretati nel tempo ed uniformati in un unico indirizzo giurisprudenziale o amministrativo.

"Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali"

Dal 1° gennaio 2001, le sanzioni vanno applicate anche alle amministrazioni e chiaramente sono dovute dal dirigente responsabile del mancato adempimento contributivo.

"Apprendistato e contratti di inserimento"

In merito all'**apprendistato**, la legge prevede che qualora l'inadempimento dell'obbligo formativo sia ascrivibile esclusivamente all'imprenditore datore di lavoro e che da tale inadempimento scaturisca il mancato raggiungimento qualificativo, allora il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione effettivamente versata e quella dovuta considerando il livello di inquadramento conseguito con la formazione, maggiorato al 100%.

E' chiaro che l'inadempimento del datore andrà valutato in relazione all'intero piano formativo e gli elementi da considerare per tale valutazione sono:

- La formazione si è svolta per un periodo temporale inferiore a quello previsto dal piano formativo o in mancanza dalla regolamentazione regionale;
- La mancanza di un *tutor* con competenze adeguate.

Nell'ipotesi di mancato adempimento dell'obbligo formativo, al datore è fatto esplicito divieto di persistere nel rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per il conseguimento della medesima qualifica..

La disposizione sopra esaminata trova applicazione anche per i **contratti di inserimento lavorativo**, laddove non si è realizzato mediante un progetto individuale, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Regime speciale

Il regime sanzionatorio speciale contempla i casi in cui le sanzioni civili vengono ridotte alla misura degli interessi legali.

La Legge deferisce agli Enti ed ai loro Consigli di Amministrazione la prerogativa di disporre la riduzione delle sanzioni nei casi previsti e sempre con riguardo alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia.

La Legge n. 388/2000 all'art. 116, comma 15 sottolinea le ipotesi in cui le sanzioni possono essere ridotte alla misura degli interessi legali e precisamente:

- ***Nelle ipotesi di mancato e ritardato pagamento contributivo derivante da incertezze oggettive di natura giurisprudenziale o amministrativa;***

In tale circostanza e per il riconoscimento della riduzione, è necessario che l'orientamento scaturisca da una nuova interpretazione sulla materia a seguito, magari di una prassi che col tempo si è consolidata.

La riduzione viene concessa anche quando il mancato pagamento derivi da istruzioni fuorvianti da parte di uffici competenti che lasciano intendere che non si è tenuti al pagamento ovvero si è tenuti in maniera ridotta, o nell'ipotesi in cui intervenga una direttiva comunitaria che regolamenti la materia in modo difforme dalle disposizioni degli Enti Previdenziali.

- ***Nelle ipotesi di mancato e ritardato pagamento contributivo derivante da fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità Giudiziaria;***

E' chiaro che il terzo deve essere riconosciuto colpevole ed il giudizio deve essere pendente.

- ***Nelle ipotesi di aziende che vertono in situazioni di crisi, riorganizzazione, processi di riconversione o ristrutturazione aziendale.***

Va chiarito che: la riduzione si applica esclusivamente nei casi omissione contributiva, mentre nei casi di evasione la riduzione in esame viene concessa nell'ipotesi di denuncia entro 12 mesi con versamento di quanto dovuto ovvero richiesta di rateazione nei 30 giorni successivi alla denuncia.

Competenza degli Organi

La domanda di riduzione deve essere presentata alla sede INPS Provinciale di competenza, quest'ultima inoltra la domanda corredata del parere alla sede Regionale.

Il Direttore Regionale deciderà nei quindici giorni successivi alla richiesta e nel caso di pareri discordanti vanno fornite le motivazioni.

Sanzioni

Per quanto riguarda le *sanzioni amministrative*, la Legge n. 388/2000 ne ha decretato l'abolizione, di conseguenza non sono sanzionabili le violazioni a partire da gennaio 2001.

Per quanto riguarda le *sanzioni penali* vanno distinti i seguenti casi:

- Il mancato versamento delle ritenute operate ai dipendenti e le trattenute ai pensionati che lavorano è punito con la reclusione fino a 3 anni ed una multa pari ad €1.032,92;
- L'omissione di contributi per un importo non inferiore al maggior importo tra €2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese è punita con la reclusione fino a 2 anni.

Pagamento ad altro Ente previdenziale

Il pagamento della contribuzione effettuato in buona fede ad altro Ente Previdenziale, diverso da quello titolare produce effetto liberatorio per il contribuente qualora questi abbia agito con la convinzione di operare nei riguardi dell'ente creditore di appartenenza.

Successivamente, sarà onere dell'Ente che ha ricevuto la somma provvedere al trasferimento della stessa presso l'Istituzione di competenza.

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti siano stati sufficientemente esplicativi la problematica in trattazione e come di consueto, i nostri uffici saranno a disposizione per ulteriori delucidazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso